

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI ED IL TASSO D'INTERESSE APPLICABILE

INTERVISTA ALL'AVV.
ALBERTO RIZZO,
GIURISTA ESPERTO DI
DIRITTO BANCARIO E
FINANZIARIO:
**I RENDIMENTI SONO
INTEGRALMENTE
ESIGIBILI**

L'art. 47 della nostra Carta costituzionale, reduce dall'aver compiuto l'anno scorso settant'anni, afferma come la Repubblica incoraggi e tuteli il risparmio in tutte le sue forme. Nondimeno, proprio in questo inizio d'anno, sono scaduti – o risultano ormai prossimi alla scadenza – molti buoni fruttiferi di durata trentennale, emessi nel corso degli anni '80 e per i quali Poste Italiane si fa oggi lecita di non corrispondere l'intero ammontare degli interessi maturati dal momento della loro sottoscrizione. Dopo l'emissione delle serie di buoni denominate rispettivamente "O"

(1981) e "P" (1984), con Decreto ministeriale del 13 Giugno 1986, il Tesoro istituiva infatti la nuova serie "Q", caratterizzata da un tasso d'interesse inferiore rispetto a quello delle serie precedenti. Tale tasso, in forza di una contrastata applicazione della norma di cui all'art. 173, comma 1, del Codice postale (D.P.R. 156/1973), veniva retroattivamente esteso anche ai buoni sottoscritti in precedenza, disponendo nei fatti un peggioramento delle condizioni economiche dell'affido, a tutto svantaggio dei Risparmiatori. Inoltre, per quanto concerne i buoni della serie "Q", la previsione (al ribasso) dei nuovi tassi d'interesse non trovava corrispondenza con quanto riportato sul retro dei buoni fruttiferi stessi, ove le tabelle recavano ancora i rendimenti associati alle serie precedenti. Questo fatto, dovuto alla (censurabile) pratica degli uffici postali di utilizzare moduli obsoleti, in quanto non aggiornati rispetto alla normativa vigente al momento della sottoscrizione, ha determinato un sostanziale scenario di asimmetria informativa nel settore del credito postale, fondando le legittime richieste dei Risparmiatori nel reclamare la totalità della somma in origine documentalmente pattuita. La tematica si configura di preminente rilevanza e centralità, considerata la capillare diffusione che i buoni fruttiferi postali hanno avuto nel corso del tempo e, dunque, il cospicuo numero

di Risparmiatori potenzialmente coinvolti.

Quale sia l'attuale stato dell'arte, alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali in materia, lo chiediamo all'Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista Esperto di Diritto Bancario e Finanziario, Relatore in seno a prestigiosi convegni nazionali e internazionali, nonché Coordinatore editoriale di BancaFinanza.

"La Giurisprudenza deve essere inserita in un contesto e Lei prima ha citato l'art. 47 della Costituzione: ebbene, nel caso di specie, il contesto è quello di una moltitudine di Risparmiatori interessati. Desidero rimarcarlo anch'io poiché, in ragione della pronta liquidazione dell'investimento e della percepita redditività dello stesso, i buoni fruttiferi postali hanno sempre goduto

Sara Garino

Astrofisico.
Collaboratore presso il Consiglio Regionale del Piemonte.
Redattore e Vicedirettore Vicario del quotidiano torinese *Civico 20 News*, ove cura specificamente gli articoli di Cultura, Scienza ed Economia e Finanza.
Studia Comunicazione finanziaria presso l'Università di Pavia.

